

Milano, 09/11/2007

Prot. n. _____

OGGETTO: *Interpella* - **ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212.**

Codice Fiscale
Istanza presentata il 13/07/2007

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 18 della L. n. 20 del 1992, è stato esposto il seguente

QUESITO

Con istanza presentata in data 13 luglio 2007 sono stati chiesti chiarimenti in ordine al corretto comportamento fiscale da adottare relativamente alla fattispecie di seguito rappresentata.

L'istante, che percepisce una pensione corrisposta dall'INPS, deve ricongiungersi con la famiglia e per motivi di opportunità vuole stabilire la residenza in Francia. Viene chiesto di conoscere il trattamento tributario di una pensione privata (quale è quella erogata dall'INPS) corrisposta ad un soggetto residente in Francia.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Secondo l'interpellante, poiché la pensione di cui si tratta ha carattere privato e non è pagata in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale, la stessa deve essere tassata solamente in Francia, per cui l'ente erogante non dovrebbe applicare alcuna ritenuta alla fonte in seguito alla presentazione di un apposito modello vidimato all'Autorità fiscale del Paese di residenza del percettore.

Ad avviso dell'istante l'operato dell'INPS, che effettua l'imposizione alla fonte, è in contrasto con la disciplina convenzionale e comporta la necessità di richiedere il rimborso delle imposte non dovute, dato che in Francia non spetta il credito d'imposta per le imposte pagate in Italia.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In merito alla questione proposta, si osserva che l'art. 23, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, considera "prodotti in Italia" - e quindi ivi imponibili - anche le pensioni percepite da soggetti non residenti, se erogate dallo Stato, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Riguardo a tale tipo di reddito l'art. 18, paragrafo 1), della Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20, stabilisce che fatte salve le disposizioni applicabili alle pensioni erogate in relazione all'espletamento di funzioni pubbliche (trattate all'art. 19, paragrafo 2), le pensioni e le remunerazioni analoghe, pagate "ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato".

Tuttavia, il paragrafo 2) del citato articolo 18 specifica che le pensioni e le remunerazioni analoghe pagate ai sensi della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato contraente sono imponibili anche in questo Stato.

Così come affermato dall'OCSE (cfr. Commentario all'articolo 18, paragrafo 2, del Modello per le Convenzioni Fiscali sul Reddito e sul Patrimonio) e dalla stessa

Amministrazione Finanziaria (nell'Appendice alle Istruzioni Generali per la Dichiarazione con il Modello Unico 2003 - Persone Fisiche), il ripetuto paragrafo 2 va interpretato nel senso che le pensioni e le somme, menzionate nello stesso, sono soggette ad imposizione in entrambi gli Stati, sulla base della legislazione nazionale di ciascuno (cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 41 del 21 luglio 2003).

In altri termini, la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario (art. 18, par. 1) si applica solo per quelle pensioni private che, ai sensi del successivo art. 18, par. 2, non sono pagate "in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale".

Il suddetto par. 2 va interpretato alla luce dell'accordo Italia - Francia del 20 dicembre 2000, in base al quale le pensioni "pagate in relazione alla legislazione sulla sicurezza sociale" sono quelle corrisposte dagli enti ivi elencati, tra i quali risulta anche l'INPS.

Pertanto, le pensioni corrisposte dall'INPS ad un soggetto residente in Francia in quanto pagate "in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale" sono imponibili tanto in quest'ultimo Paese quanto in Italia, ai sensi dell'art. 18, par. 2 della menzionata Convenzione, e l'istante non potrà richiedere l'esenzione dalle ritenute.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 24 della richiamata Convenzione, la Francia, in qualità di Stato della residenza, dovrà riconoscere al contribuente il credito per le imposte pagate in Italia.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art 3, c.2, D.Lgs 39/93

IL DIRIGENTE DI VERTICE